



COMUNE DI CASALEGGIO NOVARA
Provincia di Novara

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.15

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE IUC - IMPOSTA UNICA COMUNALE PER L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì sedici del mese di luglio alle ore venti e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. BRUSTIA VALTER - Presidente	Sì
2. SACCO PAOLO - Consigliere	Sì
3. LORENZONI FRANCESCA in MAIO - Consigliere	Sì
4. BERTOLINI DIEGO - Consigliere	No
5. PASSERA GABRIELE - Consigliere	Sì
6. DEMARCHI PIETRO - Consigliere	Sì
7. MUSSINI GIANFRANCO - Consigliere	Sì
8. MARANGON RENATO - Consigliere	Sì
9. PEZZOLATO SERGIO - Consigliere	Sì
10. TICOZZI TIZIANO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA SABRINA SILIBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor BRUSTIA VALTER nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all' art. 1 comma 639 e seguenti, istituisce e disciplina la nuova imposta unica comunale – I.U.C.;

Dato atto che tale nuova imposta unica si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto che.

L'I.M.U. - Imposta comunale sugli immobili, riveste natura patrimoniale ed è dovuta dai possessori di immobili, fatta esclusione per le abitazioni principali

La T.A.S.I. - Tributo per i servizi indivisibili, è destinata a finanziare la erogazione e fruizione di servizi comunali indivisibili, ed è dovuta sia dal possessore che dall'utilizzatore di immobili, compresa l'abitazione principale

La T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il comma 682 dell' art. 1 della citata legge n. 143/2013 il quale stabilisce che il comune determina l'applicazione della IUC con apposito regolamento, concernente tra l'altro:

- a) per quanto riguarda la TARI:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- b) per quanto riguarda la TASI:
 - 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Vista la propria precedente deliberazione n. 13 in data odierna con cui si approvava il piano finanziario TARI, così come redatto dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti;

Vista la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 16.07.2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta unica comunale;

Visti in particolare:

- l'art. 4 che individua le scadenze per il pagamento dell'imposta, prevedendo nel contempo che il consiglio comunale, contestualmente alla approvazione delle tariffe e con la stessa deliberazione annuale, può prevedere scadenze diverse da quelle indicate dal suddetto articolo, limitatamente a quelle per le quali la scadenza non è stabilita da espresse disposizioni di legge.

- l'art. 8, che istituisce il fondo sociale di solidarietà, prevedendo che, in esecuzione dei principi stabiliti dallo Statuto, per sostenere la crescita civile e sociale della comunità, il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione può istituire annualmente, a vantaggio di nuclei familiari di cittadini residenti, un fondo di solidarietà finanziato con una parte dei proventi dell'imposta unica comunale. Il fondo di solidarietà potrà essere utilizzato dalla giunta comunale per alleviare situazioni di disagio economico e sociale, segnalati o rilevati d'ufficio, emergenti o accresciuti a seguito dell'aumento della pressione tributaria locale non accompagnata da alcuna riduzione della pressione fiscale da parte dello Stato. Le agevolazioni ed i benefici riconosciuti ai contribuenti residenti, saranno strettamente correlati alla pressione tributaria dagli stessi sostenuta in applicazione della IUC, quale strumento straordinario per alleviare le difficoltà

economiche dei nuclei famigliari non adeguatamente o sufficientemente compensabili con eventuali riduzioni previste dal presente regolamento.

- l'art. 10 , che prevede le casistiche per le quali possono essere riconosciute agevolazioni per l'applicazione dell'imposta sugli immobili – IMU;

- l'art. 12 e l'art. 14, che disciplinano le modalità di applicazione delle aliquote e delle riduzioni della TASI;

l'art. 14, che individua i servizi indivisibili per i quali la TASI è applicata al fine di garantirne principalmente la copertura dei costi e così individuati :

- manutenzione degli spazi adibiti a verde pubblico

- servizio di illuminazione pubblica

- servizi di manutenzione cimiteri comunali

- servizi socio-assistenziali

prevedendo inoltre che, contestualmente alla determinazione delle aliquote, il Consiglio Comunale indicherà, per ciascuno dei servizi suelencati, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Con la stessa deliberazione, con disposizione avente natura regolamentare, il Consiglio Comunale potrà individuare i servizi indivisibili in modo diverso rispetto a quelli inizialmente previsti al comma precedente. Ai fini del calcolo dei costi da coprire con i proventi della TASI, è fatta salva ogni disposizione normativa che comporti una riduzione dei trasferimenti dello Stato collegata alla nuova entrata derivante dalla TASI, derivandone che le entrate per TASI dovranno essere almeno pari alle riduzioni dei trasferimenti statali determinate dal Ministero dell'Interno.

- l'art. 15 e seguenti che disciplinano l'applicazione della TARI, riprendendo ampiamente i contenuti del regolamento comunale relativo alla Tares, ma con possibilità di adeguamenti rispetto ai criteri piuttosto rigidi previsti dal D.P.R. 27.4.1999 n. 158;

Visto l'art. 1 comma 649 della legge n. 147/2013 che detta disposizioni in materia di determinazione della superficie assoggettabile alla TARI, escludendo le superfici dove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, nonché il successivo comma 661 il quale stabilisce che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di avere avviato al recupero;

Visto l'art. 1 comma 668 della legge n. 147/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale chiarisce che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli;

Visto l'art. 1 comma 676 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'uno per mille con possibilità di riduzione fino all'azzeramento

Visto l'art. 1 comma 678 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota della TASI non può eccedere la misura del 1 per mille;

Visto l'art. 1 comma 683 della legge n. 147/2013, il quale stabilisce che le tariffe della TARI devono essere approvate entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto stesso ed approvato dal consiglio comunale

Visto il piano finanziario che si allega alla presente sotto la lettera a)

Visto l'art. 1 comma 688 della legge n. 143/2013 nel testo riformulato dal D.L. 6.3.2014 n. 16, il quale stabilisce che il comune definisce le scadenze di pagamento della TASI e della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale, in modo anche differenziato con riferimento ai due tributi, consentendo in ogni caso il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

Visto l'art. 1 comma 707 della legge n. 143/2013, il quale apporta ulteriori e nuove modifiche alla disciplina dell' IMU, introducendo variazioni al testo dell'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, riducendo da 110 a 75 il moltiplicatore di rivalutazione dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola ed escludendo dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo D.L. n. 201/2011;

Ritenuto pertanto di provvedere, sulla scorta del quadro normativo sopra richiamato, pur nella constatazione che la disciplina in materia di IUC non risulta ancora alla data attuale del tutto definita, a determinare per l'anno 2014 le aliquote e le tariffe per l'applicazione della imposta unica

comunale – IUC, nelle sue componenti IMU – TASI e TARI, e le relative scadenze di pagamento, sulla base delle seguenti considerazioni:

IMU

Si ritiene di ridurre unicamente l'aliquota per l'abitazione principale aliquote previste per l'anno 2014 e di confermare le altre aliquote così come stabilite nell'anno 2013, stante la necessità di pervenire a garantire gli equilibri di bilancio e nel contempo, di non eccedere con la pressione tributaria nei confronti dei cittadini, in un contesto sociale ed economico particolarmente difficile e del quale non si intravede ancora via d'uscita, derivandone il seguente quadro d'insieme:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	0,40	-0,03	0,37
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,12	0,88
B-C/1-C/3-C/4-C/5	0,76	0,12	0,88
D	0,76	0,12	0,88
Terreni agricoli	0,76	0,12	0,88
Terreni edificabili	0,76	0,12	0,88

I valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune.

TASI

In sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in precedenza indicati per l'IMU, si prevedono le seguenti aliquote:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	1 per mille	1,30	2,30 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	0,30	1,30 per mille
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	0,30	1,30 per mille
D	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Terreni edificabili	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

Quota a carico del proprietario: 70% (settanta per cento)

Quota a carico dell'affittuario o occupante diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare: 30% (trenta per cento)

Servizi indivisibili e relativi costi che si prevede di coprire con il tributo TASI.

Servizio	Costo che si prevede di coprire con tributo
Servizi connessi alla cultura ed ai beni culturali	€ 1.000,00
Servizi sportivo e ricreativo	€. 6.000,00
Servizi connessi alla viabilità ed ai trasporti	€. 45.700,00
Servizi connessi all'ambiente ed al territorio	€. 7.600,00
Servizi socio-assistenziali	€. 48.200,00
Servizi relativi all'agricoltura	€. 1.900,00

Il gettito previsto dall'introito della Tasi ammonta ad € 92.000,00 e consentirebbe di coprire i costi dei servizi indivisibili al 83%.

TARI

In sede di prima applicazione del nuovo tributo, a conferma dei principi ispiratori in precedenza indicati per l' IMU e per la TASI, si confermano i principi ai quali ci si è attenuti nell'anno 2013 per la TARES e si prevedono le aliquote di dettaglio indicate nella tabella allegata al presente atto sotto il punto B);

SCADENZE PAGAMENTI

Per l'anno 2014 si prevedono le seguenti scadenze per i pagamenti della IUC:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	16 ottobre
TARI	30 settembre	30 novembre	28 febbraio anno successivo	30 novembre

Tutto quanto sopra premesso,

Vista la legge 27.12.2013 n. 147;

Visto il D.L. 6.3.2014 n. 16

Visto l'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011 n. 214 ed ulteriormente modificato dal D.L. n. 16/2014;

Visto il regolamento comunale per l'applicazione della IUC approvato in data odierna

Ritenuto di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di stabilire, in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 13 del D.L. 6.12.20011 n. 201 convertito in legge 22.12.2011 n. 214, da ultimo modificato dall'art. 1 comma 707 della legge 27.12.2013 n. 147, le seguenti aliquote per il calcolo della imposta municipale propria - IMU a valere per l'anno 2014:

Gruppo catastale 1	Rivalutazione Rendita catastale 2	Moltiplicatore Da applicare alla rendita catastale rivalutata 3	Aliquota base % su valore rendita 4	Aliquota effettiva stabilita dal Comune 5
A1 – A8 – A9 C/2 C/6 C/7 Abitazione principale	5%	160	0,40	0,37 Detrazioni: € 200,00 su base annua
A C/2 C/6 C/7	5%	160	0,76	0,88
B C/3 C/4 C/5	5%	140	0,76	0,88
A/10	5%	80	0,76	0,88
D	5%	65	0,76	0,88
D5	5%	80	0,76	0,88
C/1	5%	55	0,76	0,88
Terreni agricoli	25% sul reddito dominicale	130 75 per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti a previdenza agricola	0,76	0,88
Terreni edificabili	Valori venali in comune commercio, con applicazione principio regolamentar e su congruità valore	=	0,76	0,88

e così sintetizzabili:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	0,40	-0,03	0,37
A- C/2 - C/6 - C/7	0,76	0,12	0,88
B-C/1-C/3-C/4-C/5	0,76	0,12	0,88
D	0,76	0,12	0,88
Terreni agricoli	0,76	0,12	0,88
Terreni edificabili	0,76	0,12	0,88

2. Di stabilire nel modo seguente i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili soggette a imposta, come definite dall'art. 2 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, a cui fare riferimento da parte dei contribuenti, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune:

Aree in zona di Edilizia Mista Recente (completamento di zone miste)	Euro 25,00
Aree in zona di Espansione a Destinazione Mista Urbanizzate	Euro 38,00
Non Urbanizzate	Euro 35,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria	Euro 26,00
Aree in zone Artigianali, Commerciali, Terziario, Industria – Soggette a Piano Esecutivo	Euro 24,00
Aree in zona per aviosuperficie	Euro 19,00

3. Di stabilire le seguenti aliquote per il calcolo del tributo per i servizi indivisibili – TASI, a valere per l'anno 2014:

Gruppo catastale	Aliquota base	Maggiorazione o diminuzione prevista	Aliquota definitiva
A- C/2 - C/6 - C/7 Abitazione principale Solo in caso di categorie catastali A1- A8 e A9	1 per mille	1,30	2,30 per mille
A- C/2 - C/6 - C/7	1 per mille	0,30	1,30 per mille
B-C/1-C/3-C/4-C/5	1 per mille	0,30	1,30 per mille
D	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Terreni edificabili	1 per mille	0,30	1,30 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille	=	1,00 per mille

4) Di stabilire che, nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, il pagamento della TASI è ripartito nelle seguenti misure:

titolare del diritto reale: 70% (settanta per cento)

occupante: 30% (trenta per cento)

5) Di stabilire le seguenti tariffe per il calcolo della tassa sui rifiuti - TARI a valere per l'anno 2014, come risulta dalla tabella allegata al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale, definite sulla base del piano finanziario predisposta dal soggetto gestore del servizio di smaltimento rifiuti;

6) Di stabilire che per l'anno 2014 il pagamento della imposta IUC avvenga con le seguenti modalità e scadenze:

Tributo	Prima rata	Seconda rata	Terza rata	Pagamento in unica soluzione
IMU	16 giugno	16 dicembre	==	16 giugno
TASI	16 ottobre	16 dicembre	==	16 ottobre
TARI	30 settembre	30 novembre	28 febbraio	30 novembre

7) Di dare atto che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore dal 01/01/2014;

8) Di trasmettere a norma dell'art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

9) Di riconoscere all'argomento oggetto della presente deliberazione il requisito di atto urgente e improrogabile, stante la necessità di dare applicazione alla disciplina del tributo, al fine di procedere alla sua riscossione entro le imminenti scadenze di legge.

10) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito web del Comune.

Successivamente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi esprime **PARERE FAVOREVOLE** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 ed attesta che la deliberazione in oggetto risulta essere regolare sotto l'aspetto contabile.

Li, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: DR.SSA ELENA DESSILANI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to: VALTER BRUSTIA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si attesta che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di Legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del comma 3 art.134 D.Lgs. 267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DR.SSA SABRINA SILIBERTO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
DR.SSA SABRINA SILIBERTO